

Tutti gli importi pensionistici 2011 in tabella

Pensioni Inps al trattamento minimo (anno 2011)

Decorrenza	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
1° gennaio 2011	467,43	467,43
Importi annui (*)	6.076,59	6.076,59

(*) Importi stabiliti in via previsionale nella misura dell'1,4%.

Aumenti previsionali pensioni per costo vita (anno 2011)

Decorrenza	Aumento in misura percentuale	Scaglioni mensili di pensione sui quali si applica la percentuale di aumento
1° gennaio 2011	1,4%	Fino a euro 1.382,91
	1,26%	Oltre euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85
	1,05%	Oltre euro 2.304,85

Reddito personale (Limiti per integrazione al minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti)

Anno	Diritto alla totale integrazione	Diritto alla totale e parziale integrazione secondo l'importo a calcolo della pensione		Esclusione dall'integrazione (Oltre)
		(Da ... a)		
2004	5.358,34	oltre 5.358,34	a 10.716,68	10.716,68
2005	5.465,59	oltre 5.465,59	a 10.931,18	10.931,18
2006	5.558,54	oltre 5.558,54	a 11.117,08	11.117,08
2007	5.669,82	oltre 5.669,82	a 11.339,64	11.339,64
2008	5.766,28	oltre 5.766,28	a 11.532,56	11.532,56
2009	5.950,88	oltre 5.950,88	a 11.901,76	11.901,76
2010	5.992,61	oltre 5.992,61	a 11.985,22	11.985,22
2011	6.076,59	oltre 6.076,59	a 12.153,18	12.153,18 (*)

(*) Limiti di reddito stabiliti in via previsionale.

Limiti per integrazione al minimo delle pensioni del pensionato coniugato

Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994			
1994	Oltre L. 39.152.750	Fino a L. 31.249.900	Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750
1995	Oltre L. 40.719.250	Fino a L. 32.575.400	Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250

Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1996	Oltre L. 42.919.500	Fino a L. 34.335.600	Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500
1997	Oltre L. 44.593.250	Fino a L. 35.674.600	Da L. 35.674.601 a L. 44.593.250
1998	Oltre L. 45.350.500	Fino a L. 36.280.400	Da L. 36.280.401 a L. 45.350.500
1999	Oltre L. 46.166.250	Fino a L. 36.933.000	Da L. 36.933.001 a L. 46.166.250
2000	Oltre L. 46.904.000	Fino a L. 37.523.200	Da L. 37.523.201 a L. 46.904.000
2001	Oltre L. 48.122.750	Fino a L. 38.498.200	Da L. 38.498.201 a L. 48.122.750

Euro

2002	Oltre euro 25.524,85	Fino a euro 20.419,88	Da euro 20.419,89 fino a 25.524,85
2003	Oltre euro 26.137,80	Fino a euro 20.910,24	Da euro 20.910,25 fino a 26.137,80
2004	Oltre euro 26.791,70	Fino a euro 21.433,36	Da euro 21.433,37 fino a 26.791,70
2005	Oltre euro 27.327,95	Fino a euro 21.862,36	Da euro 21.862,36 fino a 27.327,95
2006	Oltre euro 27.792,70	Fino a euro 22.234,16	Da euro 22.234,16 fino a 27.792,70
2007	Oltre euro 28.349,10	Fino a euro 22.679,28	Da euro 22.679,28 fino a 28.349,10
2008	Oltre euro 28.831,40	Fino a euro 23.065,12	Da euro 23.065,12 fino a 28.831,40
2009	Oltre euro 29.754,40	Fino a euro 23.803,52	Da euro 23.803,52 a 29.754,40
2010	Oltre euro 29.963,05	Fino a euro 23.970,44	Da euro 23.970,44 a 29.963,05
2011	Oltre euro 30.382,95	Fino a euro 24.306,36	Da euro 24.306,36 fino a 30.382,95

Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994

1995	Oltre L. 32.575.400	Fino a L. 24.431.550	Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400
1996	Oltre L. 34.335.600	Fino a L. 25.751.700	Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600
1997	Oltre L. 35.674.600	Fino a L. 26.755.950	Da L. 26.755.951 a L. 35.674.600
1998	Oltre L. 36.280.400	Fino a L. 27.210.300	Da L. 27.210.301 a L. 36.280.400
1999	Oltre L. 36.933.000	Fino a L. 27.699.750	Da L. 27.699.751 a L. 36.933.000
2000	Oltre L. 37.523.200	Fino a L. 28.142.400	Da L. 28.142.401 a L. 37.523.200
2001	Oltre L. 38.498.200	Fino a L. 28.873.650	Da L. 28.873.651 a L. 38.498.200
2002	Oltre euro 20.419,88	Fino a euro 15.314,91	Da euro 15.314,92 fino a 20.419,88
2003	Oltre euro 20.910,24	Fino a euro 15.682,68	Da euro 15.682,69 fino a 20.910,24
2004	Oltre euro 21.433,36	Fino a euro 16.075,02	Da euro 16.075,03 fino a 21.433,36
2005	Oltre euro 21.862,36	Fino a euro 16.396,77	Da euro 16.396,77 fino a 21.862,36
2006	Oltre euro 22.234,16	Fino a euro 16.675,62	Da euro 16.675,62 fino a 22.234,16
2007	Oltre euro 22.679,28	Fino a euro 17.009,46	Da euro 17.009,46 fino a 22.679,28
2008	Oltre euro 23.065,12	Fino a euro 17.298,84	Da euro 17.298,84 fino a 23.065,12
2009	Oltre euro 23.803,52	Fino a euro 17.852,64	Da euro 17.852,64 fino a 23.803,52
2010	Oltre euro 23.970,44	Fino a euro 17.977,83	Da euro 17.977,83 fino a 23.970,44
2011	Oltre euro 24.306,36	Fino a euro 18.229,77	Da euro 18.229,77 fino a 24.306,36

Speciale integrazione al minimo

Legge n. 385/2000

Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1993

Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 Dlgs n. 503/1992

Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Gestioni speciali dei lavoratori autonomi	Decorrenza integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre 1939	Donne nate entro il 31 dicembre 1934	1° gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	

Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Gestioni speciali dei lavoratori autonomi	Decorrenza integrazione
Donne nate dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1° gennaio 2001
Uomini nati dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1° gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1° luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1° gennaio 2002
Uomini nati dal 1° luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1° luglio 1930 al 30 dicembre 1930	

Fasce di reddito cumulato e percentuale di integrazione

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	Percentuale di integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito fissato per la fascia nella quale si collocano.

Anno	Fasce di reddito coniugale	Percentuale di integrazione
2000	da lire 37.523.201 a lire 46.904.000	70%
	da lire 46.904.001 a lire 56.284.800	40%
2001	da lire 38.498.201 a lire 48.122.750	70%
	da lire 48.122.751 a lire 57.747.300	40%
2002	da euro 20.419,89 a euro 25.524,85	70%
	da euro 25.524,86 a euro 30.629,82	40%
2003	da euro 20.910,24 a euro 26.137,80	70%
	da euro 26.137,81 a euro 31.365,36	40%
2004	da euro 21.433,36 a euro 26.791,70	70%
	da euro 26.791,71 a euro 32.150,04	40%
2005	da euro 21.862,36 a euro 27.327,95	70%
	da euro 27.327,95 a euro 32.793,54	40%
2006	da euro 22.234,16 a euro 27.792,70	70%
	da euro 27.792,70 a euro 33.351,24	40%
2007	da euro 22.679,28 a euro 28.349,10	70%
	da euro 28.349,10 a euro 34.018,92	40%
2008	da euro 23.065,12 a euro 28.831,40	70%
	da euro 28.831,40 a euro 34.597,68	40%
2009	da euro 23.803,52 a euro 29.754,40	70%
	da euro 29.754,40 a euro 35.705,28	40%
2010	da euro 23.970,44 a euro 29.963,05	70%
	da euro 29.963,05 a euro 35.955,66	40%
2011	da euro 24.306,36 a euro 30.382,95	70%
	da euro 30.382,95 a euro 36.459,54	40%

Integrazione degli assegni di invalidità Limiti di reddito annuo (legge n. 222/1984)

Anno	Pensionato non coniugato (non spetta la speciale integrazione)	Pensionato coniugato (non spetta la speciale integrazione)
2004	oltre euro 9.567,22	oltre euro 14.350,83
2005	oltre euro 9.758,58	oltre euro 14.637,87
2006	oltre euro 9.924,72	oltre euro 14.887,08
2007	oltre euro 10.123,36	oltre euro 15.185,04
2008	oltre euro 10.295,48	oltre euro 15.443,22
2009	oltre euro 10.625,16	oltre euro 15.937,74
2010	oltre euro 10.699,78	oltre euro 16.049,67 (*)
2011	oltre euro 10.849,80	oltre euro 16.274,70

(*) Limiti di reddito stabiliti in via previsionale.

Pensione di invalidità Limiti per la sospensione della pensione di invalidità

Anno	Non scatta la sospensione per redditi fino a lire	Scatta la sospensione per redditi eccedenti euro
2004	16.075,02 (412,18 x 39)	16.075,02
2005	16.396,77 (420,43 x 39)	16.396,77
2006	16.675,62 (427,58 x 39)	16.675,62
2007	17.009,46 (436,14 x 39)	17.009,46
2008	17.298,84 (443,56 x 39)	17.298,84
2009	17.852,64 (457,76 x 39)	17.852,64
2010	17.977,83 (460,97 x 39)	17.977,83
2011	18.229,77 (467,43 X 39)	18.229,77 (*)

(*) Valori stabiliti in via previsionale.

Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità (art. 5 legge n. 222/1984)

Decorrenza	Importo mensile
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45

Maggiorazione pensione sociale

L'art. 70, comma 4, legge n. 388/2000 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, una maggiorazione di lire 25.000 mensili per i titolari di pensione sociale (art. 26 legge n. 153/1969) con età inferiore a 75 anni e di lire 40.000 mensili per quelli con età pari o superiore a 75 anni. Questa maggiorazione viene concessa a incremento della misura del cosiddetto «aumento della pensione sociale» stabilito dall'art. 2 legge n. 544/1988. Questo beneficio spetta, a determinate condizioni, sia ai titolari di pensione sociale che ai soggetti esclusi dalla pensione sociale per possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti per la concessione della pensione sociale, sempreché, naturalmente, possano far valere i requisiti dell'aumento della pensione sociale. Il beneficio non scatta in presenza di possesso di reddito annuo pari o superiore a determinati limiti personali o cumulati con i redditi del coniuge. Quando i redditi posseduti risultano inferiori ai limiti (personale o cumulativo) previsti l'aumento della pensione sociale viene corrisposto dall'Inps in misura tale che non comporti il

superamento dei limiti stessi. Si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare (Anf), degli assegni familiari e dei trattamenti pensionistici di guerra. Ovviamente, il richiedente non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore a quello stabilito nel caso di persona non coniugata. Non scatta il cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. L'art. 38 legge n. 448/2001 ha incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione sociale prevista dall'art. 2 legge n. 544/1988 fino alla garanzia di un reddito proprio pari a 516,46 euro per tredici mensilità.

Aumento della pensione sociale

Art. 2 legge n. 544/1988 modificato dall'art. 70, comma 4, legge n. 388/2000 - Art. 38 legge n. 448/2001 modificato dall'art. 5, comma 5, legge n. 127/2007.

Importi				
2010			2011	
Da 65 anni	Mensile	258,26	Mensile	259,97
	Annuo	3.357,38	Annuo	3.379,61
Da 70 anni	mensile	258,26	mensile	259,97
	annuo	3.357,38	annuo	3.379,61
Da 75 anni	mensile	258,26	mensile	259,97
	annuo	3.357,38	annuo	3.379,61

Limiti di reddito per il diritto all'aumento della pensione sociale

- **A** - Limite personale = pensione sociale annua (**PS**) + aumento della pensione sociale annuo
- **B** - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (**AS**)

	2010	2011
PS	4.408,95	4.470,70
AS	5.349,89	5.424,90

Avvertenze

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- **PS**: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del «ticket» di 5,17 euro (lire 10.000).

Limiti di reddito per il 2011 ai fini della conservazione o perdita della pensione sociale di cui si è titolari

Pensionato	Reddito del pensionato	Reddito del pensionato cumulato con il reddito del coniuge	Importo pensione sociale spettante
Pensionato non coniugato	nullo	-	Intero
	inferiore a 4.470,70	-	Ridotto
	superiore a 4.470,70	-	zero
Pensionato coniugato	nullo	nullo	Intero
	nullo	non superiore a 10.933,65	intero
	nullo	compreso tra 10.933,65 e 15.404,35	ridotto
	nullo	superiore a 15.404,35	zero
	superiore a 4.470,70	qualsunque importo	zero
	inferiore a 4.470,70	non superiore a 10.933,65	ridotto
	inferiore a 4.470,70	superiore a 15.404,35	zero
	inferiore a 4.470,70	compreso tra 10.933,65 e 15.404,35	ridotto

Nuovo assegno sociale non reversibile legge n. 335/1995, art. 3, commi 6 e 7

Anno	Importi mensili	Limite di reddito personale	Limite di reddito coniugale
2004	euro 367,97	euro 4.783,61	euro 9.567,22

Anno	Importi mensili	Limite di reddito personale	Limite di reddito coniugale
2005	euro 375,33	euro 4.879,29	euro 9.758,58
2006	euro 381,72	euro 4.962,36	euro 9.924,72
2007	euro 389,36	euro 5.061,68	euro 10.123,36
2008	euro 395,98	euro 5.147,74	euro 10.295,48
2009	euro 408,66	euro 5.312,58	euro 10.625,16
2010	euro 411,53	euro 5.349,89	euro 10.699,78
2011	euro 417,30	euro 5.424,90	euro 10.849,80 (*)

(*) Valori provvisori.

Aumento dell'assegno sociale (art. 70, commi 1, 2, 3 legge n. 388/2000)

Importi dell'aumento dell'assegno sociale

2001			2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 no diritto art. 38 legge n. 448/2001	
Da 65 anni	mensile	25.000	Mensile	12,92
	annuo	325.000	Annuo	167,96
Da 70 anni	mensile	25.000		
	annuo	325.000		
Da 75 anni	mensile	40.000		
	annuo	520.000		

Limiti di reddito per il diritto all'aumento dell'assegno sociale

Il limite personale è dato dall'assegno sociale annuo (AS) più l'aumento annuo.

Il limite coniugale è dato dal limite personale più il trattamento minimo annuo (TM).

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
AS	8.592.350	4.557,41	4.666,87	4.783,61	4.879,29	4.962,36	5.061,68
TM	9.624.550	5.104,97	5.227,56	5.358,34	5.465,59	5.558,54	5.669,82

Per il 2008: AS euro 5.147,74 TM euro 5.766,28.

Per il 2009: AS euro 5.312,58 TM euro 5.950,88.

Per il 2010: AS euro 5.349,89 TM euro 5.992,61.

Per il 2011: AS euro 5.424,90 TM euro 6.076,59.

N.B. Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.

Maggiorazione dell'assegno sociale (art. 38 legge n. 448/2001, modificato dall'art. 5, comma 5, legge n. 127/2007)

Importi della maggiorazione dell'assegno sociale

		2010		2011	
Da 65 anni	Mensile	185,88	Mensile	186,57	
	Annuo	2.416,44	Annuo	2.425,41	
Da 70 anni	mensile	185,88	mensile	186,57	
	annuo	2.416,44	annuo	2.425,41	

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione dell'assegno sociale

- **A** - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo.

- **B** - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS).

	2010	2011
AS	5.349,89	5.424,90

Limiti di cumulabilità tra pensioni ai superstiti e redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 - Tabella F)

Importo dei redditi	Percentuale di cumulabilità
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato	75% del trattamento ai superstiti, (riduzione del 25%)
Per il 2004: oltre euro 16.075,02	a euro 21.433,36
Per il 2005: oltre euro 16.396,77	a euro 21.862,36
Per il 2006: oltre euro 16.675,62	a euro 22.234,16
Per il 2007: oltre euro 17.009,46	a euro 22.679,28
Per il 2008: oltre euro 17.298,84	a euro 23.065,12
Per il 2009: oltre euro 17.852,64	a euro 23.803,52
Per il 2010: oltre euro 17.977,83	a euro 23.970,44
Per il 2011: oltre euro 18.229,77	a euro 24.306,36
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato	60% del trattamento ai superstiti, (riduzione del 40%)
Per il 2004: oltre euro 21.433,36	a euro 26.791,70
Per il 2005: oltre euro 21.862,36	a euro 27.327,95
Per il 2006: oltre euro 22.234,16	a euro 27.792,70
Per il 2007: oltre euro 22.679,28	a euro 28.349,10
Per il 2008: oltre euro 23.065,12	a euro 28.831,40
Per il 2009: oltre euro 23.803,52	a euro 29.754,40
Per il 2010: oltre euro 23.970,44	a euro 29.963,05
Per il 2011: oltre euro 24.306,36	a euro 30.382,95
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato	50% del trattamento ai superstiti, (riduzione del 50%)
Per il 2004:	oltre euro 26.791,70
Per il 2005:	oltre euro 27.327,95
Per il 2006:	oltre euro 27.792,70
Per il 2007:	oltre euro 28.349,10
Per il 2008:	oltre euro 28.831,40
Per il 2009:	oltre euro 29.754,40
Per il 2010:	oltre euro 29.963,05
Per il 2011:	oltre euro 30.382,95

N.B. Provvisori i limiti reddituali del 2011.

Limiti di cumulabilità tra assegno di invalidità e redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa (art. 1, comma 42, legge n. 335/1995 - Tabella G)

Importo dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato	25% dell'importo dell'assegno di invalidità (cumulabilità pari al 75% dell'assegno)
Per il 2004: oltre euro 21.433,36	a euro 26.791,70
Per il 2005: oltre euro 21.862,36	a euro 27.327,95
Per il 2006: oltre euro 22.234,16	a euro 27.792,70

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato	25% dell'importo dell'assegno di invalidità (cumulabilità pari al 75% dell'assegno)
Per il 2007: oltre euro 22.679,28	a euro 28.349,10
Per il 2008: oltre euro 23.065,12	a euro 28.831,40
Per il 2009: oltre euro 23.803,52	a euro 29.754,40
Per il 2010: oltre euro 23.970,44	a euro 29.963,05
Per il 2011: oltre euro 24.306,36	a euro 30.382,95
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato	50% dell'importo dell'assegno di invalidità (cumulabilità pari alla metà dell'assegno)
Per il 2004:	oltre euro 26.791,70
Per il 2005:	oltre euro 27.327,95
Per il 2006:	oltre euro 27.792,70
Per il 2007:	oltre euro 28.349,10
Per il 2008:	oltre euro 28.831,40
Per il 2009:	oltre euro 29.754,40
Per il 2010:	oltre euro 29.963,05
Per il 2011:	oltre euro 30.382,95
N.B. Valori provvisori per il 2011.	

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi (art. 1 legge n. 544/1988, modificato dall'art. 69, comma 3, legge n. 388/2000)

Importi										
Età	2000		2001		2002		2003		2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011	
	Da 60 anni	Mens.	30.000	Mens.	50.000	Mens.	25,83	Mens.	25,83	Mensile
	Annuo	390.000	Annuo	650.000	Annuo	335,79	Annuo	335,79	Annuo	335,79
Da 65 anni	Mens.	80.000	Mens.	160.000	Mens.	82,64	Mens.	82,64	Mensile	82,64
	Annuo	1.040.000	Annuo	2.080.000	Annuo	1.074,32	Annuo	1.074,32	Annuo	1.074,32
Da 70 anni	Mens.	80.000	Mens.	160.000						
	Annuo	1.040.000	Annuo	2.080.000						
Da 75 anni	Mens.	80.000	Mens.	180.000						
	Annuo	1.040.000	Annuo	2.340.000						

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

Il limite personale è dato dal trattamento minimo annuo (TM) più la maggiorazione sociale annua.
Il limite coniugale, invece, è dato dal limite personale più l'assegno sociale annuo (AS).

	2000	2001	2002	2003	2004
TM	9.380.800	9.624.550	5.104,97	5.227,56	5.358,34
AS	8.374.600	8.592.350	4.557,41	4.666,87	4.783,61

Per il 2005 il TM è pari a 5.465,59 e l'AS è pari a 4.879,29 euro.
Per il 2006 il TM è pari a 5.558,54 e l'AS è pari a 4.962,36 euro.
Per il 2007 il TM è pari a 5.669,82 e l'AS a 5.061,68 euro.
Per il 2008 il TM è pari a 5.766,28 e l'AS a 5.147,74 euro.
Per il 2009 il TM è pari a 5.950,88 e l'AS a 5.312,58 euro.
Per il 2010 il TM è pari a 5.992,61 e l'AS a 5.349,89 euro.
Per il 2011 il TM è pari a 6.076,59 e l'AS a 5.424,90 euro.

N.B. Va segnalato, inoltre, che l'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 ha previsto, tra l'altro, che la predetta maggiorazione sociale è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore di soggetti di età pari o superiore a 70 anni fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili. Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.

Settimane di contribuzione	Anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1.170 in poi	5	65

**Incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
(art. 38 legge n. 448/2001, modificato dall'art. 5, comma 5, legge n. 127/2007)**

Importi				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

- **A** - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua.

- **B** - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).

ANNO 2009

A	7.724,60 (TM + MS annua)
B	13.037,18 (TM + MS annua + AS)

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

- **A** - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua.

- **B** - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).

ANNO 2010

A	7.766,33 (TM + MS annua)
B	13.116,22 (TM + MS annua + AS)

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

- **A** - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua.

- **B** - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).

ANNO 2011

A	7.850,31 (TM + MS annua)
B	13.275,21 (TM + MS annua + AS)

Retribuzione settimanale

Limite valevole per l'accreditamento dei contributi dai fini delle prestazioni previdenziali (legge n. 638/1983, art. 7, comma 1)

Anno	Importo mensile minimo di pensione a carico del Fpif	Limite minimo di retribuzione settimanale	Limite minimo di retribuzione annua
2004	412,18	164,87	8.573,24
2005	420,43	168,17	8.744,71
2006	427,58	171,03	8.893,56
2007	436,14	174,46	9.071,92
2008	443,56	177,42	9.225,84
2009	457,76	183,10	9.521,20

Anno	Importo mensile minimo di pensione a carico del Fplfd	Limite minimo di retribuzione settimanale	Limite minimo di retribuzione annua
2010	460,97	184,39	9.588,28
2011	467,43	186,97	9.722,44

N.B. La percentuale di ragguglio da applicarsi sull'importo mensile del trattamento minimo di pensione è stata del 30% dal 1984 al 1988 e, quindi, è diventata del 40% dal 1989 in poi.
Sono provvisori i valori del 2011.

Trattamenti economici degli invalidi civili Minorati civili

Tipo di assegno spettante	Importi mensili dal 1° gennaio 2011
Pensione di inabilità per gli invalidi civili totali	260,27
Assegno mensile per gli invalidi civili parziali	260,27
Indennità mensile di frequenza per i minori invalidi civili (legge n. 289 dell'11.10.1990)	260,27
Pensione per i ciechi civili assoluti non ricoverati	281,46
Pensione per i ciechi civili assoluti ricoverati	260,27
Pensione per i ciechi civili ventesimisti (residuo fino a 1/20)	260,27
Assegno a vita per i ciechi civili decimisti (residuo fino a 1/10)	193,15
Pensione per i sordomuti	260,27

Maggiorazione dei disabili civili

Soggetti interessati	Anno	Importo mensile per 13 mensilità	Limite di reddito	
			Pensionato solo	Pensionato coniugato
Invalidi civili, sordomuti e ciechi civili, infrases santacinquenni, titolari di pensione o di assegno di invalidità	2004	10,33	4.917,90	10.276,24
	2005	10,33	5.013,58	10.479,17
	2006	10,33	5.096,65	10.655,19
	2007	10,33	5.195,97	10.855,26
	2008	10,33	5.282,03	11.048,31
	2009	10,33	5.446,87	11.397,75
	2010	10,33	5.484,18	11.476,79
	2011	10,33	5.559,19	11.635,78

Aumento al milione delle vecchie lire art. 38 legge n. 448/2001 modificato dall'art. 5, comma 5, legge n. 127/2007 (invalidi civili titolari di prestazioni di età compresa tra i 60 e i 65 anni. invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali)

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2004	229,50	6.967,35	11.750,96	306,45
2005	234,09	7.074,60	11.953,89	310,11
2006	238,07	7.167,55	12.129,91	313,28
2007	242,84	7.278,83	12.340,51	317,07
2008	246,97	7.540,00	12.687,74	333,03
2009	254,88	7.724,60	13.037,18	339,32
2010	256,67	7.766,33	13.116,22	340,74
2011	260,27	7.850,31	13.275,21	343,60

Note

L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della somma dei redditi del pensionato e del coniuge.

Euro 6.713,98	Somma dell'importo annuo 2002 della Invciv, pari a euro 2.842,45 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.871,53
Euro 11.271,39	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41
Euro 6.836,57	Somma dell'importo annuo 2003 della Invciv, pari a euro 2.910,70 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.925,87
Euro 11.503,44	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2003 dell'assegno sociale, pari a euro 4.666,87
Euro 6.967,35	Somma dell'importo annuo 2004 della Invciv, pari a euro 2.983,50 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.983,85
Euro 11.750,96	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2004 dell'assegno sociale, pari a euro 4.783,61
Euro 7.074,60	Somma dell'importo annuo 2005 della Invciv, pari a euro 3.043,17 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 4.031,43
Euro 11.953,89	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2005 dell'assegno sociale, pari a euro 4.879,29
Euro 7.167,55	Somma dell'importo annuo 2006 della Invciv, pari a euro 3.094,91 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 4.072,64
Euro 12.129,91	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2006 dell'assegno sociale, pari a euro 4.962,36
Euro 7.278,83	Somma dell'importo annuo 2007 della Invciv, pari a euro 3.156,92 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 4.121,91
Euro 12.340,51	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2007 dell'assegno sociale, pari a euro 5.061,68
Euro 7.540,00	Somma dell'importo annuo per il 2008 della Invciv, pari a 3.207,49 euro e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 4.332,51
Euro 12.682,67	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2008 dell'assegno sociale, pari a euro 5.142,67 e cioè 7.540,00 più 5.142,67 euro
Euro 7.730,32	Somma dell'importo annuo 2009 della Invciv pari a euro 3.316,69 e dell'aumento per tredici mensilità, pari a euro 4.413,63
Euro 13.047,97	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2009 dell'assegno sociale, pari a euro 5.317,65
Euro 7.766,33	Somma dell'importo annuo 2010 della Invciv, pari a euro 3.336,71 e dell'aumento per tredici mensilità, pari a euro 4.429,62
Euro 13.116,22	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2010 dell'assegno sociale, pari a euro 5.349,89
Euro 7.850,31	Somma dell'importo annuo 2011 della Invciv, pari a euro 3.383,51 e dell'aumento per tredici mensilità, pari a euro 4.466,80
Euro 13.275,21	Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2011 dell'assegno sociale, pari a euro 5.424,90

Limiti di reddito per la concessione degli assegni di invalidità e delle pensioni di inabilità civili e per i sordomuti

Decorrenza	Mutilati ed invalidi civili parziali	Mutilati ed invalidi civili totali	Sordomuti
1.1.2004	3.942,12	13.430,78	13.430,78
1.1.2005	4.021,16	13.739,69	13.739,69
1.1.2006	4.089,54	13.973,26	13.973,26
1.1.2007	4.171,44	14.238,75	14.238,75
1.1.2008	4.242,42	14.480,81	14.480,81

Decorrenza	Mutilati ed invalidi civili parziali	Mutilati ed invalidi civili totali	Sordomuti
1.1.2009	4.378,27	14.886,28	14.886,28
1.1.2010	4.408,95	15.154,24	15.154,24
1.1.2011	4.470,70	15.305,79	15.305,79

Aliquote di rendimento della pensione

Le aliquote di rendimento della pensione sono percentuali corrispondenti agli anni di contribuzione. Per ogni anno di lavoro, soggetto a contribuzione, si riconosce il 2% della retribuzione pensionabile. Al di sopra di un determinato limite di retribuzione (tetto), che cambia annualmente, il rendimento annuo diminuisce.

Si hanno dei rendimenti pensionistici diversi a seconda dei periodi di contribuzione presi in considerazione per il calcolo della pensione (quota «A», per i contributi maturati fino al 31 dicembre 1992 e quota «B», per i contributi maturati dal 1° gennaio 1993 fino al mese precedente la decorrenza della pensione).

Per i contributi maturati fino al 31 dicembre 1992 (quota «A» della pensione) le aliquote di rendimento, previste dall'articolo 21 della legge n. 67 dell'11 marzo 1988, per ogni anno di contributi con il massimo di 40 anni (Inps), sono le seguenti: 2% (prima fascia di retribuzione pensionabile, cioè il limite massimo di retribuzione pensionabile, conosciuto anche con il termine di tetto pensionabile - per il 2011 euro 42.957,00); 1,50% (quota di retribuzione pensionabile superiore al tetto fino al 33 per cento del tetto stesso); 1,25% (quota eccedente, che va dal 34% al 66% del tetto); 1% (quota di retribuzione pensionabile eccedente il 66% del tetto pensionabile).

Per i contributi maturati dal 1° gennaio 1993 (quota «B» della pensione) le aliquote di rendimento, previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 03/1992 (riforma Amato), per ogni anno di contributi con il massimo di 40 anni (Inps), sono le seguenti: 2% (prima fascia di retribuzione pensionabile fino al tetto pensionabile annuo di euro 42.957,00 per il 2011); 1,60% (quota di retribuzione pensionabile superiore al tetto fino al 33% del tetto stesso); 1,35% (quota superiore, che va dal 34% al 66% del tetto pensionabile); 1,10% (quota superiore, che va dal 67% al 90%); 0,90% (quota eccedente il 90% del tetto pensionabile).

Fasce di retribuzione pensionabili (Valori espressi in euro)	Contributi fino al 31.12.1992 (quota «A»)	Contributi dal 1° gennaio 1993 (quota «B»)
	Rendimenti con 40 anni di contributi	Rendimenti con 40 anni di contributi
Fino a 42.957,00	2% (80%)	2% (80%)
Oltre 42.957,00 e fino a 57.132,81 (fascia di 14.175,81)	1,50% (60%)	1,60% (64%)
Oltre 57.132,81 e fino a 71.308,62 (fascia di 14.175,81)	1,25% (50%)	1,35% (54%)
Oltre 71.308,62 e fino a 81.618,30 (fascia di 10.309,68) che vale solo per l'aliquota dell'1,10%	1% (40%)	1,10% (44%)
Oltre 81.618,30	1% (40%)	0,90% (36%)

Avvertenze

I valori, che sono provvisori, si riferiscono a pensioni liquidate con decorrenza nel 2011 (tetto pensionabile annuo di euro 42.957,00). Le percentuali tra parentesi corrispondono a 40 anni di contribuzione. Come si può notare, per i contributi maturati fino al 31 dicembre 1992 (quota «A»), il rendimento annuo è sempre dell'1% oltre la fascia di euro 71.308,62

Massimale di retribuzione imponible

Anno	Importi annui del massimale contributivo e pensionistico
2004	82.401,00
2005	84.049,00
2006	85.478,00
2007	87.188,00
2008	88.670,00
2009	91.507,00
2010	92.147,00
2011	93.437,00

N.B. Il massimale del 2011 è provvisorio.